

N. R.G. 17996/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Salvatore Casciaro - Presidente
dr. Carlotta Soria - Giudice
dr. Valentina D'Aprile - Giudice rel.

nel procedimento recante n. 17996/2017 r.g. degli affari da trattarsi in Camera i Consiglio,
decidendo sul ricorso *ex art.* 35 d. lgs. n. 25/200, depositato in data 16/11/2017 da

da

[REDACTED], nata il [REDACTED], a Benin City, Edo State (Nigeria), rappresentata e difesa
dall'Avv. Mariagrazia Stigliano, giusta mandato in calce al ricorso

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BARI

e

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Sciolta la riserva di cui al verbale d'udienza del 9/3/2018, verificata la regolare instaurazione del
contraddittorio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

I.- La ricorrente [REDACTED] cittadina nigeriana, nata e vissuta prevalentemente a Benin City, nell'Edo State, nel sud della Nigeria, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari in data 3/10/2017 e notificatogli in data 8/11/2017, contenente il diniego dell'istanza di protezione internazionale e ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, nonché ai sensi dell'art. 7 e ss. del d.lgs. 251/2007, ed, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria *ex art.* 14 d.lgs. 251/2007 o di quella umanitaria in virtù degli artt. 5 e 19 d.lgs. n. 286/1998.



Il Ministero dell'Interno è rimasto contumace.

II.- Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Anzitutto non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale, diretta nel paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d. lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).



Nel caso di specie, la ricorrente, di media scolarizzazione, estetista ma disoccupata, ha basato la sua domanda, prima, in sede amministrativa (dove è stata ascoltata il 3/7/2017 e poi il 1°/8/2017), poi giurisdizionale, sulla circostanza di essere fuggita dal proprio Paese d'origine, in particolare dal sud della Nigeria (Benin City) nel mese di luglio 2016, per timore di ritorsioni personali e di essere ancora picchiata dal compagno nigeriano, da cui aveva avuto una bambina, oggi di cinque anni, il quale le aveva usato violenza sia prima che anche nel corso della gravidanza, cacciandola di casa ed impedendola di vedere la figlia, rimasta con lui a Benin City; nonché per ulteriore timore di ritorsioni da parte dei familiari del padre che, alla morte di costui, si erano impossessati dell'intera eredità, ritenendo che la ricorrente, in quanto donna ed orfana, non ne avesse alcun diritto.

Venendo alle risultanze di causa, va anzitutto evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta dell'istante, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione (cfr. Corte di Giustizia UE resa il 26/7/2017, in C- 348/2016).

La vicenda esposta dalla ricorrente non può ascrivarsi all'ambito delle ipotesi di persecuzioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e di cui all'art. 7 del d.lgs. 251/2007, trattandosi di conflitti endofamiliari e vicende di violenza tra privati, non ascrivibili a condotte persecutorie imputabili a soggetti statuali o ad enti parastatali.

Invero, il temuto pericolo della ricorrente risulta non adeguatamente corroborato sul piano della logicità con riguardo ai familiari della famiglia paterna, atteso che, non essendo in alcun modo la parte interessata a rientrare in possesso dell'eredità da cui è stata estromessa ed essendo, di fatto, questa, stata acquisita dai parenti paterni non si comprende come questi ultimi potrebbero ancora farle del male.

Rispetto alla vicenda del compagno, da cui [REDACTED] avrebbe avuto una bambina (con lui convivente) e dal quale avrebbe subito violenze, invece, si deve tener conto della non trascurabile circostanza che la richiedente ha espressamente dichiarato di non essersi rivolta alle autorità locali per chiedere protezione, anche sotto il profilo della tutela della maternità e dell'esigenza di poter tornare a vivere con sua figlia (sul mero presupposto che in Nigeria la polizia è corrotta).

Tale elemento avvalorava la tesi secondo cui non si intravedono elementi significativi per ritenere che la lesione individuale, in termini persecutori, provenga da soggetti statuali.

III.- Non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento dello *status* di beneficiario della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007. Ai sensi degli artt. 2, lett. g), e 14 del d.lgs. n. 251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del



cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) *“la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”*. Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che *“qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso”* non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Orbene, non vi sono elementi probatori per dubitare che il ricorrente provenga dall'Edo State, dunque, dal sud della Nigeria, né la circostanza è stata posta in discussione dalla Commissione territoriale; in proposito, lo stato delle informazioni attualmente disponibili circa il livello di insicurezza e di violenza nell'area territoriale di riferimento non consente di ravvisare un conflitto armato interno di intensità tale da esporre indiscriminatamente qualsivoglia civile a rischio di danno grave alla persona o alla propria incolumità.

Sebbene, dai più recenti rapporti provenienti da fonti nazionali ed internazionali di sicura affidabilità, la Nigeria viva attualmente una situazione socio-politica di estrema instabilità che, tenuto anche conto della elevata povertà di gran parte della popolazione, minaccia *“in termini di astratta potenzialità futura”* l'incolumità fisica e la vita stessa di buona parte della popolazione, il rischio concreto può dirsi attualizzato con portata circoscritta alle sole aree del nord/nord-est del Paese e a talune limitate zone del centro- sud e del sud del Paese, quali ad esempio le aree in prossimità di Lagos e Abuja.



Sull'avviso pubblicato il 7/3/2018 sul sito del MAE "Viaggiare Sicuri", in corso di validità, si legge che l'attività del gruppo terroristico di Boko Haram è concentrata in prevalenza nel Nord Est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa); peraltro, i viaggi in Nigeria risultano oltremodo sconsigliati negli Stati "Bauchi, Gombe, Città di Kano, le aree del Delta, Anambra, Bayelsa, Rivers, Akwalbom e dello Stato del Cross River, oltre che nello Stato di Zamfara nei 20km prima del confine con il Niger". In tali aree, infatti, permane molto elevato il rischio di atti terroristici o di rapimenti a danno di stranieri. Si aggiunge ancora nel citato report: "Le Autorità nigeriane hanno reso noto che Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel nord-est del Paese, starebbe pianificando di allargare le proprie azioni all'intero Paese, compresa la capitale e la città di Lagos, inclusa la zona del porto, in risposta ai più recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo Boko Haram a ripiegare al di fuori dei tradizionali territori di confronto", segnalando che "Sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba suicidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe, Kuje e Nyanya", motivo per cui, secondo le autorità nigeriane, gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque, e Abuja e i maggiori centri urbani rappresentano un bersaglio privilegiato.

Anche il rapporto annuale di Amnesty International 2017/2018 sottolinea l'elevato rischio di insicurezza nel nord-est del Paese: "È proseguito il conflitto tra l'esercito e il gruppo armato Boko Haram, con conseguenze devastanti per oltre 14 milioni di persone colpite da una crisi umanitaria ... Boko Haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est del paese, con conseguenze devastanti per 14,8 milioni di persone. Le attività del gruppo sono proseguite per tutto l'anno, con attentati e raid di portata più limitata. Le forze armate nazionali e regionali hanno riconquistato alcune delle principali città, sottraendole al controllo di Boko Haram. Nella sua risposta agli attacchi di Boko Haram, l'esercito ha continuato a effettuare arresti arbitrari, detenzioni, maltrattamenti ed esecuzioni extragiudiziali di persone sospettate di essere combattenti di Boko Haram, compiendo atti che si sono configurati come crimini di guerra e possibili crimini contro l'umanità."

Quanto più specificamente alle aree del Sud, viene precisato che "nel centro sud e sud est del Paese, in particolare nel Delta del Niger, si segnala un'elevata attività criminale rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore e di imbarcazioni commerciali e civili".

Il report di Giugno 2017 dell'European Asylum Support Office "EASO Informazioni sui paesi di origine - Nigeria", disponibile all'indirizzo web <https://coi.easo.europa.eu/>, confermando il



quadro sinora descritto, diversifica la natura e la tipologia delle violenze presenti in Nigeria in base alla regione considerata, tracciando una sintesi delle conflittualità esistenti: *“Anche se è quasi impossibile qualificare il tipo di violenza per ciascuna regione della Nigeria, alcuni modelli possono essere riconosciuti. La Nigeria settentrionale è caratterizzata da violenza religiosa e attacchi estremisti, mentre nella zona del Sud-Sud sono frequenti sia la militanza che gli attacchi estremisti. Nel Sud-Est, la ferocia dei culti e gli attacchi a scopo di rapina sono forme comuni di violenza, mentre nel Sud-Ovest la violenza politica e la delinquenza”*. Da tale analisi emerge con chiarezza che gli scontri di matrice terroristica sono localizzati nell’area del nord/nord-est del Paese, dove è ancora attivo il gruppo terroristico Boko Haram.

Per quanto concerne le uccisioni rituali, la polizia nigeriana ha segnalato l’incremento di violenze legate a rituali sacrificali di tipo magico e tradizionale negli Stati di Abia, Anambra, Kaduna, Kogi, Kwara, Lagos e Ogun.

Sicché nell’area di provenienza del ricorrente non è rilevabile un livello di violenza di diffusività tale da risultare indiscriminata (come del resto dichiarato dallo stesso in sede di audizione) e, quindi, inidonea a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007.

IV.- A diverse conclusioni si perviene con riguardo alla mancata concessione della protezione umanitaria, rispetto alla quale l’istanza va considerata meritevole di accoglimento.

Va premesso che l’art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all’Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione.

La Suprema Corte ha descritto, in tempi più recenti, tale forma di protezione alla stregua di una misura atipica, residuale e idonea ad integrare, in aggiunta allo status di rifugiato e di persona beneficiaria della protezione sussidiaria, l’ampiezza del diritto d’asilo costituzionale così come definitivo dall’art. 10 Cost. (cfr. Cass. n. 15466/2014); sul piano del contenuto si è colto come la misura di cui all’art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998 si riferisca a quelle *“situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un’esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori, ecc.)”*.



Deve ritenersi, pertanto, che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato *“un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che la lesione o la messa in pericolo dei diritti inviolabili dell’uomo nel paese di origine, ex art. 2 Cost., ancorché non siano direttamente incidenti sul soggetto, poiché in tal caso varrebbero a fondare il riconoscimento di una delle altre due protezioni, abbiano una incidenza potenziale ed indiretta sull’interessato, razione personae”* (cfr., in proposito, Cass. n. 420 del 13/01/2012), presupponendo dunque la sussistenza di fattori oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali.

Va sottolineato come, di recente, la Corte di Cassazione, con la decisione n. 4455/2018, abbia ancora più puntualmente i tratti distintivi dell’istituto di diritto interno, stabilendo che *“in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”*.

Orbene, nella fattispecie, il vissuto personale della richiedente è connotato da violenze in ambito domestico, subite da un compagno che non ha mai voluto sposare ed accettato solo perché costretta dalla famiglia paterna che, alla morte del padre ed in assenza della madre, aveva rifiutato di prendersi cura della ragazza, dopo averla estromessa dall’eredità. Per vero, la stessa ha allegato che anche in Italia avrebbe instaurato (e poi fatto cessare) una relazione sentimentale con un uomo “duro”, che sarebbe rimasta incinta, ma successivamente sottoposta ad un intervento di interruzione di gravidanza extrauterina, confermata altresì dalla documentazione sanitaria versata in atti.

La relazione psicologica della cooperativa di [REDACTED], presso cui è ospite, rilasciata il 23/2/2018, ha evidenziato un atteggiamento positivo di integrazione in capo alla richiedente, connotata dalla volontà di rendersi parte integrante di un gruppo che la ha accolta, sin dall’inizio, nel migliore dei modi.

Il suo percorso di viaggio prima di giungere in Italia è stato, oltremodo, caratterizzato da non poche difficoltà per una donna che, nel proprio Paese, non ha mai avuto spazi di affermazione: ha dichiarato di essere stata venduta ad una donna araba e di avere lavorato presso di lei per pagarsi il viaggio. Senza considerare le enormi difficoltà che, allo stato attuale, incontrerebbe nel suo Paese



dove non sarebbe neppure in grado di poter aspirare ad avere la possibilità di far crescere la figlia con lei, non disponendo di alcuna utilità economica né di un'occupazione lavorativa o di un'abitazione propria (vista la perdita dell'intera eredità paterna).

A tanto si aggiunga che le fonti interne e internazionali pongono in evidenza una condizione della donna nigeriana vittima di violenze, stupri, abusi e soprusi, tale da ritenere che lo Stato nigeriano non appresti adeguata tutela a tale condizione, atteso che proprio dal sud della Nigeria provengono la maggior parte delle ragazze oggetto di tratta a fini sessuali in virtù della concentrazione in tali aree di organizzazioni specializzate nel "collocamento" all'estero (cfr. www.robadaadonne.it/essere-donne-nel-mondo-nigeria).

Sono tutti elementi che, unitariamente apprezzati, pongono il richiedente in una situazione soggettiva di vulnerabilità tale da esporlo, in caso di immediato rientro ad una seria ed effettiva compromissione dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, specie sul piano dell'affermazione professionale; sicché può trovare accoglimento la subordinata istanza di riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, co. VI, d.lgs. 286/1998.

VI. – In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite possono essere interamente compensate.

VII.- Dalle conclusioni che precedono deriva la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a norma dell'art. 126 d.P.R. n. 115/2002, dovendosi positivamente apprezzare la fondatezza dell'istanza di protezione e la persistenza dei requisiti reddituali come dichiarati al momento della presentazione della domanda all'autorità consiliare locale.

P.Q.M.

- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, DICHIARA che [REDACTED] ha diritto al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. VI, d.lgs. 286/1998;

2) spese interamente compensate;

3) ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato, liquidando i compensi professionali in favore del difensore come da separato decreto.

Bari, così deciso nella camera di consiglio del 22/6/2018.

Il Giudice rel.

Valentina D'Aprile

Il Presidente

Salvatore Casciaro

